



Comune di Guardistallo

Comune di Guardistallo

Decorato con medaglia di bronzo al valor militare

Decorato con medaglia di bronzo al merito civile

INDICE DELLO STATUTO COMUNALE DEL COMUNE DI GUARDISTALLO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I IL COMUNE

Art. 1	IL Comune	pag. 6
Art. 2	Funzioni del Comune	pag. 6
Art. 3	Compiti del Comune	pag. 7
Art. 4	Partecipazione	pag. 7
Art. 5	Programmazione	pag. 7
Art. 6	Cooperazione	pag. 8

CAPO II IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

Art. 7	Territorio	pag. 8
Art. 8	Stemma	pag. 8
Art. 9	Gonfalone	pag. 8
Art. 10	Albo Pretorio	pag. 8

TITOLO II FUNZIONI ED ATTIVITA'

CAPO I ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 11	Statuto	pag. 9
Art. 12	Regolamenti	pag. 9
Art. 13	Adeguamento dello Statuto e dei regolamenti comunali alle fonti normative	pag. 10
Art. 14	Ordinanze	pag. 10
Art. 15	Pubblicità	pag. 10

CAPO II RIPARTO COMPETENZE E DELEGHE

Art. 16	Riparto competenze	pag. 11
Art. 17	Tutela degli interessi della comunità	pag. 11
Art. 18	Deleghe	pag. 11

TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI ELETTIVI

Art. 19	Organi elettivi	pag. 12
---------	-----------------	---------

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20	Il Consiglio Comunale	pag. 12
Art. 21	Durata in carica	pag. 12
Art. 22	I Consiglieri comunali	pag. 12
Art. 23	Consigliere Anziano	pag. 13
Art. 24	Gruppi Consiliari	pag. 13
Art. 25	Commissioni consiliari permanenti	pag. 13
Art. 26	Commissioni speciali	pag. 14
Art. 27	Commissioni per le pari opportunità	pag. 14
Art. 28	Svolgimento lavori	pag. 15
Art. 29	Astensione dei consiglieri	pag. 15

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 30	Giunta Comunale	pag. 16
Art. 31	Composizione della Giunta Comunale	pag. 16
Art. 32	Elezione della Giunta Comunale	pag. 16
Art. 33	Assessore Anziano	pag. 16
Art. 34	Durata in carica	pag. 17
Art. 35	Cessazione dei singoli assessori	pag. 17
Art. 36	Funzionamento	pag. 17
Art. 37	Funzioni della Giunta	pag. 18
Art. 38	Pubblicazioni deliberazioni	pag. 18

CAPO III
IL SINDACO

Art.39	Il Sindaco	pag. 19
Art. 40	Attribuzioni quale capo dell'Amministrazione	pag. 19
Art. 41	Delegazioni del Sindaco	pag. 20
Art. 42	Dimissioni e decadenza del Sindaco	pag. 21

TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
STRUTTURE ED ORGANIZZAZIONE
PRINCIPI GENERALI

Art. 43	Principi generali	pag. 21
Art. 44	Struttura ed organi	pag. 21
Art. 45	Incompatibilità	pag. 21

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 46	Segretario Comunale	pag. 22
Art. 47	Funzioni	pag. 22

CAPO III
UFFICI

Art. 48	Funzione di direzione	pag. 23
Art. 49	Responsabile del servizio	pag. 23
Art. 50	Conferenza dei responsabili dei servizi	pag. 24
Art. 51	Personale a contratto	pag. 24

TITOLO V
SERVIZI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 52	Principio di collaborazione	pag. 24
Art. 53	Forme di gestione	pag. 24

CAPO II
FORME DI GESTIONE

Art. 54	Gestione in economia	pag. 25
Art. 55	Azienda speciale	pag. 25
Art. 56	Società di incentivo	pag. 26
Art. 57	istruzione	pag. 26
Art. 58	Il Consiglio di Amministrazione	pag. 26
Art. 59	Il Presidente	pag. 27
Art. 60	Il direttore	pag. 27
Art. 61	Nomina e revoca	pag. 27

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI

Art. 62	Promozione forme associative	pag. 28
Art. 63	Convenzioni	pag. 28
Art. 64	Consorzi	pag. 28
Art. 65	Unione di Comuni	pag. 28
Art. 66	Accordi di programma	pag. 29

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 67	Attività Amministrativa	pag. 29
---------	-------------------------	---------

Art. 68	Regolamento	pag. 29
Art. 69	Procedimenti	pag. 30
Art. 70	Partecipazione al procedimenti Amministrativop	pag. 30

CAPO III ACCESSO AGLI ATTI

Art. 71	Accesso agli atti e documenti amministrativi	pag. 31
---------	--	---------

TITOLO VIII PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 72	Criteri direttivi	pag. 32
---------	-------------------	---------

CAPO II ASSOCIAZIONISMO

Art. 73	Forme associative e rapporti con il Comune	pag. 32
Art. 74	Convenzioni	pag. 32

CAPO III FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 75	Consultazione popolare	pag. 33
Art. 76	Diritto di riunione	pag. 33
Art. 77	Istanze, interrogazioni e petizioni	pag. 33
Art. 78	Istanze	pag. 34
Art. 79	Interrogazioni	pag. 34
Art. 80	Petizioni	pag. 34
Art. 81	Proposte	pag. 34

CAPO IV REFERENDUM

Art. 82	Referendum	pag. 35
Art. 83	Materie escluse dal referendum	pag. 35
Art. 84	Comitato promotore	pag. 35
Art. 85	Efficacia referendum consultivo	pag. 35

CAPO V DIFENSORE CIVICO

Art. 86	Difensore civico	pag. 36
---------	------------------	---------

TITOLO OX FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

Art. 87	Autonomia finanziaria	pag. 36
---------	-----------------------	---------

Art. 88	Controllo di gestione	pag. 37
Art. 89	Bilancio ed attività di gestione	pag. 37
Art. 90	Revisore del conto	pag. 37
Art. 91	Regolamento di contabilità	pag. 38
Art. 92	Gestione dei beni	pag. 38
Art. 92/bis	Regolamento dei contratti	pag. 38

TITOLO X
NORME TRASITORIE E FINALI

Art. 93	Norme transitorie e finali	pag. 38
---------	----------------------------	---------

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

IL COMUNE

Art. 1

Il Comune

La comunità di Guardistallo, è autonoma. Il Comune, secondo le norme della Costituzione nell' ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e del presente Statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune si impegna nella tutela dei valori sociali con riferimento alla famiglia persegue la collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche religiose, politiche e sindacali alla vita pubblica.

Il Comune realizza il proprio indirizzo politico-amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente statuto.

Il Comune ha la potestà normativa, che esercita secondo le previsioni del presente statuto. Nell' ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione si ispirano a principi di collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all' art. 133 della Costituzione.

Art. 2

Funzioni del Comune

Il Comune è titolare di funzioni proprie.

Esercita inoltre, nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione; concorre, altresì, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Obiettivi preminenti del Comune sono la tutela e salvaguardia ambientale, lo sviluppo economico e sociale finalizzato all' affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere attivi i diritti di tutti i cittadini. Ispira la propria azione al

principio di solidarietà, operando per l'affermazione dei diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito.

Nell' esercizio delle proprie funzioni opera, tra gli altri obiettivi, per:

- garantire la parità giuridica, sociale ed economica della donna;
- favorire la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attribuzioni e capacità professionali;
- assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo le forme di associazionismo economico e della cooperazione;
- assumere provvedimenti necessari in direzione della sicurezza sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato;

- rendere effettivo il diritto allo studio ed allo sviluppo culturale di tutti i cittadini;
- salvaguardare, tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali, gli interessi della collettività in funzione di una sempre più alta qualità della vita, garantendo l'integrità territoriale;
- favorire e promuovere la pratica sportiva per tutti i cittadini.

Art. 3 Compiti del Comune

Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme del presente statuto.

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal

Sindaco quale ufficiale di governo.

Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengano affidate dalla legge, in base alla quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati al-

l'atto della delega per assicurarne la copertura finanziaria. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, coordinamento e controllo.

Art. 4 Partecipazione

Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, degli Enti e delle associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle scelte programmate che sono amministrative e ne promuove l'esercizio in conformità ai principi del presente Statuto.

Il Comune favorisce la più ampia informazione sulla propria attività quale presupposto per una effettiva partecipazione della comunità comunale.-

Prevede il referendum consultivo tra le forme di partecipazione popolare.

Art. 5 Programmazione

Il Comune di Guardistallo privilegia la programmazione quale strumento primario per il perseguimento dei propri fini. L'attività dell'Ente dovrà essere oggetto di programmazione pluriennale, approvata con specifico atto del Consiglio comunale.

La programmazione degli obiettivi dovrà tener conto delle risorse finanziarie di prevedibile acquisizione nel periodo temporale di validità del programma nonché delle possibilità reali di attuazione con i mezzi e le strutture esistenti e dovrà comunque essere correlata ad una valutazione comparativa tra costi, compresi quelli gestionali, e benefici.

Il piano pluriennale dovrà essere adeguato annualmente in relazione ai nuovi dati acquisiti dall'Ente.

La relazione previsionale e programmatica e il Bilancio di Previsione dell'Ente dovranno essere adeguati a detto programma.

Art. 6 Cooperazione

I servizi e le funzioni del Comune sono svolte sulla base di programmi ed in attuazione del principio di programmazione di cui all'art. 5.

L'amministrazione valuta l'opportunità e l'economicità dello svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata con altri comuni contermini.

Capo III

IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

Art. 7 Territorio

Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Guardistallo ha una estensione di kmq. 23,78. Il territorio comunale comprende il capoluogo di Guardistallo e la località di Casino di Terra.

Gli organi del Comune si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico sito nel capoluogo in via Palestro, n. 24.

In casi particolari i suddetti organi possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

Gli uffici comunali possono avere sede anche fuori del capoluogo.

Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono approvate con legge regionale ai sensi dell' art. 133 della Costituzione, previa consultazione popolare.

Art. 8 Stemma

Il Comune ha come segno distintivo il seguente stemma:

- Torre civica, entro scudetto contornato da due rami di alloro, con sovrastante corona.

L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione della Giunta comunale.

Art. 9 Gonfalone

Il gonfalone è costituito da:

- Drappo in azzurro riccamente ornato di ricami di argento e caricato dallo stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento «Comune di Guardistallo» - l'asta verticale in acciaio -.

L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione della Giunta comunale.

Art. 10 Albo Pretorio

Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle delibere, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata delle attività del Comune sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

TITOLO II FUNZIONI ED ATTIVITÀ

Capo I ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 11 Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell' ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Il procedimento per le modifiche allo statuto, così, come previsto dalla legge, deve prevedere idonee forme di preventiva consultazione popolare, le cui modalità organizzative sono fissate dal Consiglio comunale nel regolamento.

Soggetti promotori delle modifiche allo statuto sono:

a) il consiglio comunale a maggioranza;

b) almeno (20%) degli elettori.

Nell'ipotesi di cui al punto b) si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto, deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

L'approvazione della deliberazione - di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione di quello nuovo. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

Art. 12 Regolamenti

Il Comune emana regolamenti:

a) sulla propria organizzazione;

b) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;

c) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla norma comunitaria.

Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché delle disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 81 del presente statuto.

I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio ed entrano in vigore ad avvenuta esecutività. I regolamenti devono essere, comunque, sottoposti a forme di pubblicità per consentire l'effettiva conoscibilità da parte dei cittadini.

I regolamenti possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale. Essi debbono essere accessibili a chiunque intende consultarli.

Art. 13

Adeguamento dello statuto e dei regolamenti comunali alle fonti normative sopravvenute

Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello statuto stesso, entro i

180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

La competenza ad adottare i relativi atti deliberativi spetta al consiglio comunale.

Art. 14

Ordinanze

Il Sindaco può emanare ordinanze di carattere ordinario per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Il Sindaco può emanare altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art.38, comma 2, della L. 8-6-1990, n. 142 e successive eventuali modificazioni. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia limitata al tempo in cui perduta la necessità.

In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce in base alle norme del presente statuto.

Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 10, comma

3, del presente statuto, per renderle conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 15

Pubblicità

Oltre lo statuto, i regolamenti e le ordinanze, anche gli atti amministrativi a carattere generale vanno pubblicizzati in modo da favorire la più

ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque abbia interesse, secondo le modalità del regolamento previsto dall'art. 10, comma 3.

Gli atti di cui al precedente comma dovranno, oltretutto, essere accessibili e consultabili da chiunque.

Capo II

RIPARTO COMPETENZE E DELEGHE

Art. 16

Riparto competenze

L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto della L. 8-6-1990, n. 142, e delle riserve di legge dalla stessa previste, dalle disposizioni del presente statuto.

Nel rispetto del principio per cui competono agli organi elettivi funzioni di indirizzo e controllo ed agli organi burocratici funzioni di gestione salvo le attribuzioni già espressamente previste dalla L. n.142 e dallo statuto, con regolamento del Consiglio comunale, da emanarsi entro dodici mesi dall' approvazione dello statuto, sono individuati i provvedimenti, anche previsti dalle legislazioni speciali, che costituiscono, secondo l'ordinamento del Comune, espressione dell'attività di indirizzo e controllo e quelli di gestione, nonché gli organi ai quali gli uni e gli altri sono attribuiti.

Nelle more di approvazione del regolamento di cui al comma precedente, tutte le attività non espressamente e puntualmente determinate nella deliberazione generale di indirizzo della Giunta costituiscono attività di gestione amministrativa, riservata al segretario e ai responsabili dei servizi secondo le rispettive competenze.

La qualificazione della natura degli atti fra quelli di indirizzo e di controllo e quelli di gestione è sottoposta a verifica ed alle eventuali modifiche regolamentari che si rendessero necessarie con periodicità non inferiore ad un anno da parte del consiglio sulla scorta di apposita relazione della giunta.

Qualora non prevista nel documento programmatico, la ripartizione dell'attività della giunta viene proposta dalla giunta stessa dopo la sua elezione ed approvata dal consiglio comunale.

Il riparto delle competenze attribuite al Segretario ed ai responsabili di servizio, definito dal regolamento di cui al comma 2, è disciplinato dal regolamento di organizzazione.

Art. 17

Tutela degli interessi della comunità

Spetta al soggetto del Comune competente all' emanazione del provvedimento finale ogni iniziativa anche giurisdizionale per la difesa degli interessi dell'ente e per la resistenza in giudizio.

Spetta al Sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che nell' esercizio delle proprie competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.

Art. 18

Deleghe

Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla L. 8-6-1990, n. 142 o dallo Statuto con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.

Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull' esercizio della competenza da parte del delegato.

Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici.

Tra organi elettivi è ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli assessori, con le limitazioni di cui al presente articolo.

TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI ELETTIVI

Art. 19 Organi elettivi

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20 Il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è l'organo che determina l'indirizzo politico amministrativo per l'esercizio di tutte le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

Esercita il controllo sull'attività amministrativa della Giunta e degli Organi burocratici tesa al raggiungimento degli obiettivi politico-programmatici. Svolge le sue attribuzioni secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal suo regolamento.

La funzione di indirizzo si esplica essenzialmente attraverso atti fondamentali, che devono comunque contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, delle risorse da impiegare, gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.

L'esercizio della funzione di controllo, da svolgersi secondo le modalità che saranno disciplinate nel regolamento, sarà finalizzata a riscontrare che l'attività della Giunta e della struttura si realizzi nel rispetto delle direttive e degli atti fondamentali del Consiglio comunale.

A tal fine il Consiglio comunale potrà disporre indagini conoscitive ed inchieste, nominando apposite commissioni.

Spettano, comunque, al Consiglio comunale la nomina e la designazione di consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi di qualsiasi natura.

L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 21 Durata in carica

La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

il Consiglio rimane in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili rientranti nella sua sfera di competenza.

Art. 22 I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale.

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge.

Nella seduta immediatamente successiva all'elezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli

eletti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incolumità quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle sostituzioni.

L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

Hanno, inoltre, il diritto di formulare interrogazioni e mozioni, osservando le procedure stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Ai consiglieri comunali possono essere attribuite mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione all'emanazione di provvedimenti.

I membri del Consiglio hanno il diritto all'accesso agli atti e ai documenti dell'amministrazione comunale, senza limitazione alcuna e sotto la loro responsabilità. In ogni caso su atti o questioni che possono ledere la riservatezza delle persone i consiglieri sono tenuti al segreto di ufficio.

I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a n. 5 sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio.

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Sindaco, che deve includerla nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Hanno efficacia dal momento in cui il Consiglio comunale ne prende atto e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione.

Diventano irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio.

Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi secondo e quarto, della legge 8-6-1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnato al comune.

Art. 23

Consigliere anziano

È consigliere anziano il consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 24

Gruppi consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

Le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, la nomina del capogruppo e la costituzione della conferenza dei capogruppo sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 25

Commissioni Consiliari Permanenti

Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando, comunque, la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

Le commissioni consiliari permanenti esercitano funzioni preparatorie sugli atti inerenti alla materia di competenza consiliare e concorrono allo svolgimento dell'attività amministrativa del consiglio.

Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere notizie, informazioni, dati e atti dagli uffici comunali, ai fini del miglior svolgimento possibile dei loro compiti. Possono avvalersi, inoltre, quando lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti.

Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri decisionali né deliberativi. Possono, comunque, chiedere che il parere espresso sia trascritto nell'atto deliberativo.

Spetta al regolamento disciplinare la nomina del presidente della commissione e le norme di funzionamento.

Art. 26 Commissioni speciali

Il Consiglio comunale, con le modalità di cui al precedente articolo, può istituire:

a) commissioni temporanee, incaricate di esperire indagini conoscitive e, in generale, di esaminare, per riferirne al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta, alle quali il sindaco, i singoli assessori, i consiglieri comunali, i titolari degli uffici e il segretario comunale, hanno

l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie. I componenti la commissione di inchiesta sono tenuti a rispettare il segreto di ufficio per quelle notizie ed atti che ne siano ricoperti.

Le commissioni speciali possono avvalersi anche della audizione di soggetti pubblici e/o privati.

Possono, altresì, chiedere che il parere espresso sia trascritto interamente nell'atto deliberativo.

Un quinto dei consiglieri assegnati al Comune può richiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta indicandone i motivi.

La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.

Spetta al regolamento disciplinare, anche per le commissioni speciali la nomina del presidente e le norme di funzionamento.

Art. 27 Commissione per la pari opportunità

Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 7 del presente Statuto è istituita la Commissione Comunale per la pari opportunità tra uomo e donna per l'attuazione dei principi di parità e di uguaglianza.

Essa opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette riferite alla condizione femminile ed ogni ostacolo che di fatto limiti l'effettiva uguaglianza tra cittadini di sesso diverso, nel lavoro, nella famiglia, nella vita sociale, adottando e promuovendo azioni positive per la realizzazione di tali obiettivi.

Apposito regolamento stabilirà le attribuzioni, la composizione e le norme di funzionamento.

Art. 28 Svolgimento lavori

L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo.

Il Sindaco convoca il consiglio comunale con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da consegnare ai consiglieri al loro domicilio.

La presidenza spetta al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, nell'ordine, all'assessore delegato, all' assessore anziano o al consigliere anziano.

Il Sindaco o chi presiede l'adunanza del consiglio, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato chiunque sia causa di disordini.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione all' esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.

Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.

Quando la prima convocazione sia andata deserta, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sei consiglieri.

Le votazioni hanno luogo in forma palese.

Per le nomine e le designazioni di cui all' art. 32 lett n), della legge 8-6-1990, n. 142, si applica, in deroga al disposto del comma precedente, il principio della maggioranza relativa.

Qualora sia prevista rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nelle votazioni di cui al comma precedente, hanno riportato maggiori voti.

Il Segretario comunale cura la verbalizzazione delle sedute.

Ove il Segretario comunale sia obbligato a non partecipare è sostituito da un consigliere nominato dal Presidente.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 29

Astensione dei consiglieri

I consiglieri debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi, tranne quando si tratti di atti dovuti e vincolati per i quali non vi sia alcun esercizio di discrezionalità.

Si astengono pure dal prender parte direttamente in servizi, esazioni di diritti somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del comune.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 30

Giunta comunale

La giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, al segretario comunale e agli altri organi burocratici. La giunta comunale riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione di bilancio consuntivo.

Art. 31
Composizione della Giunta comunale

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da n. 4 assessori. Possono essere eletti assessori i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e degli ulteriori requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa in un numero massimo non eccedente la metà degli assessori di cui la Giunta è composta. Non devono inoltre aver partecipato, senza essere stati eletti, alle ultime consultazioni amministrative. In ogni caso resta fermo il numero dei componenti della Giunta fissato al primo comma. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extra-consiliari subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta o al momento della loro elezione, qualora avvenga successivamente. Gli assessori extra-consiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliari. Partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti gli affari di loro competenza.

Art. 32
Elezione della Giunta comunale

L'elezione della Giunta avviene nella prima adunanza del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dalla legge e dal presente statuto sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario del Comune, almeno 5 giorni prima dell'adunanza del Consiglio. Le adunanze per l'elezione della giunta comunale sono convocate e presiedute dal consigliere anziano. L'elezione deve avvenire in seduta pubblica, a scrutinio palese, e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dal verificarsi delle vacatio. A tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza, il Consiglio viene sciolto così come previsto al comma 4° art. 34 legg e n. 142/90. Il documento programmatico dovrà contenere adeguate motivazioni circa le ragioni della scelta dei candidati assessori non consiglieri. Analoghe motivazioni dovranno essere contenute nella proposta che preveda la sostituzione di membri della giunta con assessori non consiglieri.

Art. 33
Assessore anziano

L'assessore anziano è il più anziano di età tra gli assessori -consiglieri.

Spetta all'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato o in sua assenza, surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell' amministrazione comunale che quale ufficiale di Governo.

In caso di assenza o impedimento anche dell' assessore anziano, le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dagli altri assessori secondo l' ordine di anzianità.

Art. 34 Durata in carica

La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dall' elezione della nuova.

Art. 35 Cessazione dei singoli assessori

Gli assessori cessano dalla carica per:

- morte;
- dimissioni;
- revoca;
- decadenza.

Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco, il quale le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale perché questo ne prenda atto. Le dimissioni possono essere revocate prima della presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

La revoca dei singoli assessori è disposta dal Consiglio comunale su motivata proposta scritta del Sindaco quando vi siano state inosservanze gravi delle linee di indirizzo politico-amministrativo stabilite dal Consiglio o lo svolgimento di azioni amministrative non coerenti al documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e quando non partecipino, senza giustificato motivo, a 5 sedute consecutive della Giunta.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale d'ufficio, con le modalità previste per la decadenza dei consiglieri.

Alla sostituzione dei singoli assessori cessati dall'Ufficio per qualsiasi causa provvede il Consiglio comunale nella stessa seduta nella quale si sia preso atto delle dimissioni o sia stata disposta la decadenza o la revoca o *in* quella immediatamente successiva all'avvenuto decesso.

Il Sindaco propone al Consiglio comunale il nominativo da eleggere ad Assessore. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in seduta pubblica

Art. 36 Funzionamento

L'attività della Giunta è collegiale. Gli assessori, secondo quanto stabilito dall'art.16, possono essere preposti a vari settori di intervento, sui quali possono avere le funzioni di sovrintendenza, indirizzo, controllo e vigilanza proprie del Sindaco qualora quest'ultimo le abbia loro conferite con apposita delega.

Riferiscono alla Giunta e propongono alla stessa le linee di intervento dei singoli settori.

La convocazione è effettuata dal Sindaco, che fissa l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

La Giunta è presieduta dal Sindaco che ne dirige e coordina l'attività.
In caso di assenza o impedimento del Sindaco ne fa le veci un assessore da lui delegato, al quale possono essere conferite sia le funzioni di rappresentante generale e capo dell'Amministrazione che di Ufficiale di Governo.
In mancanza anche dell' Assessore delegato il Sindaco è sostituito dall' assessore più anziano di età.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
il revisore del conto può partecipare alle sedute di Giunta senza diritto di voto, qualora sia espressamente richiesto.
I relativi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 37 Funzioni della Giunta

Sono di competenza della Giunta comunale tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale e discrezionale che non rientrino nella competenza del Consiglio comunale.

La Giunta comunale in genere:

- attua gli indirizzi generali fissati dal Consiglio;
- svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso Consiglio.

In particolare:

- nell'ambito della attività propositiva, la Giunta provvederà di regola a predisporre e proporre al Consiglio gli atti di competenza di questo in schema per la discussione;
 - nell' ambito dell' attività esecutiva provvede all' adozione degli atti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e per la gestione dei servizi comunali. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue, l'indicazione dei mezzi necessari, la formulazione dei criteri e delle modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive;
- la Giunta può, in casi di urgenza, deliberare le variazioni e gli storni di bilancio, sottoponendo le deliberazioni relative al consiglio per la ratifica entro sessanta giorni.
Sono invece di competenza della Giunta i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva di cassa.

Art. 38 Pubblicazione deliberazioni

Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate mediante affissione all' albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 comma terzo della Legge 8-6-1990, n.142.

Capo III

IL SINDACO

Art. 39 Il Sindaco

Il Sindaco è capo dell' amministrazione comunale ed Ufficiale di Governo.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi secondo la normativa vigente. Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula vigente.

Il Sindaco, quale capo del Governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell' ente, di presidenza del Consiglio comunale e della Giunta, di sovrintendenza sull' attività ed organizzazione del comune, nonché sull' esecuzione degli atti.

Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico amministrativo espresso dal consiglio comunale e l'indirizzo attuativo espresso dalla giunta.

Art. 40

Attribuzioni quale Capo dell'Amministrazione

Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:

- ha la rappresentanza generale dell' ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell' attività politico-amministrativa del comune;
- promuove e conclude gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
- coordina l'attività dei singoli assessori;
- può sospendere l'adozione di atti specifici;
- concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- impartisce direttive funzionali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- convoca i comizi per i referendum consultivi
- adotta le ordinanze ordinarie nonché quelle urgenti e contingibili;
- rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e concessioni edilizie;
- emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
- determina, effettuate le dovute consultazioni, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio prenda atto della decadenza della giunta;
- stipula i contratti, relativi alla gestione del patrimonio del comune, deliberati dalla giunta o dal consiglio ove non sia individuato o individuabile il responsabile incaricato della stipula e il segretario comunale svolga la funzione prevalente di ufficiale rogante;
- stipula gli accordi di cui all' art. 11 della legge n. 241/90;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, promuovendo ed assumendo iniziative atte ad assicurare che svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi, vigilando sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta secondo le direttive da esso impartite;
- sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali riferendo ne alla giunta nella prima adunanza ed alle organizzazioni sindacali;

- coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 41
Delegazioni del Sindaco

Il sindaco. può conferire, con proprio provvedimento, ad un assessore una delega a sostituirlo in tutte le funzioni di sua competenza, in case di assenza e impedimento.
Nel rilascio. delle deleghe il sindaco. uniformerà i propri provvedimenti al principio. della distinzione dei ruoli, per cui i poteri di indirizzo. e controllo spettano. agli organi elettivi e la gestione amministrativa agli organi burocratici.
Le delegazioni, le eventuali modifiche e revoche devono essere fatte per iscritte e comunicate al consiglio.
Gli assessori cui sia stata conferita e notificata la delega, la sottoscrivono per ricevuta ed accettazione.
Gli assessori seno responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati seconde la delega ricevuta.

Art. 42
Dimissioni e decadenza del Sindaco

Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale.
Da tale data decorre il termine di 60 giorni di cui all'art. 39, comma 1, letto b) legge 142/90.
Qualora le dimissioni siano. presentate alla adunanza della giunta comunale e del consiglio, il termine suddette decorre dal giorno della seduta stessa. .
Entro. 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni il sindaco. convoca il consiglio comunale per l'eventuale presa d'atte delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo.
In caso di mancata convocazione, vi provvede il consigliere anziano con le modalità di cui all'art.32 del presente statuto.
Il sindaco. decade dalla carica nei casi previsti dalla legge.
La decadenza del sindaco comporta l'elezione di un nuova sindaco e di nuovi assessori.

TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo. I
STRUTTURE ED ORGANIZZAZIONE. PRINCIPI GENERALI

Art. 43
Principi generali

Il Comune, vista l'unicità del modulo organizzatorio comunale prevista dalla legge sulle Autonomie locali, per l'attuazione dei propri compiti e funzioni e in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, efficienza e buon andamento della Pubblica amministrazione nonché per assicurare l'effettiva partecipazione della popolazione all'attività amministrativa, disciplina la struttura organizzativa del personale secondo la formula più opportuna per le esigenze –dell'Ente con il solo- limite della capacità di far fronte con i propri mezzi finanziari al costo del personale medesimo. Sono fatte salve, comunque, le limitazioni derivanti dalla normativa vigente in ordine all'accesso all'impiego, allo stato giuridico ed economico all'eventuale approvazione da parte degli organi competenti della maggiore spesa per le modifiche alla pianta organica.

Art. 44 Struttura ed organi

L'ordinamento strutturale del comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate alla svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'Ente. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma. Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff a di progetto, è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni responsabile di servizi deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito. Nel rispetto di criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dai profili professionali e qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'Ente. Ove sia ritenuto opportuno o necessario, e- nel rispetto degli istituti economici previsti dalla normativa vigente e per l'esercizio delle funzioni o attività di rispettiva competenza, all'interno delle unità organizzative, per progetti o programmi determinati possono essere costituiti gruppi di studio, ricerca o lavoro, attribuendo al personale mansioni ed attività nel rispetto della posizione funzionale del dipendente. In egual modo può procedersi per progetti o programmi intersettoriali o che, comunque, riguardino più unità organizzative.

Art. 45 Incompatibilità

Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente o pregiudichino la qualità o quantità delle prestazioni che debbono essere rese all'ente. Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento organico, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente. Lo svolgimento di attività lavorativa non autorizzata, qualora accertata, comporterà l'applicazione di misure disciplinari.

Capo II IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 46 *Segretario comunale*

Il Segretario comunale è l'organo burocratico al quale spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.

Le funzioni di cui sopra vengono esercitate nel rispetto del principio della distinzione tra funzione di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa e in base agli indirizzi del consiglio, per l'attribuzione delle determinazioni della Giunta e delle direttive impartite dal Sindaco, da cui il segretario dipende funzionalmente.

Art. 47 *Funzioni*

Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, ivi compresi quelli di cui al successivo art. 49, anche con rilevanza esterna, che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto e dal regolamento di competenza di cui all'art. 16 del presente statuto ad organi elettivi o ai responsabili dei servizi.

Al segretario comunale spettano funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

Nel rispetto dell'art. 48, il segretario sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi, esercitando attività di direzione nei confronti degli stessi.

A richiesta degli organi collegiali dell'ente o degli stessi responsabili degli uffici e servizi o di propria iniziativa, ogni volta lo ritenga opportuno, il segretario svolge attività di coordinamento, individuando modalità, criteri e procedure per assicurare la realizzazione di obiettivi e programmi specifici dell'ente, verificandone lo stato di realizzazione.

Adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione. Oltre ad adottare i provvedimenti di cui ha la diretta competenza, promuove e controlla l'adozione degli atti e dei provvedimenti attribuiti alle competenze dei dipendenti dell'Ente.

Esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inefficienza.

Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi.

Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

Formula, se richiesto, pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla Giunta, al Sindaco.

Formula e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Capo III

UFFICI

Art. 48 *Funzione di direzione*

A prescindere dalla qualifica, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente.

Ad ogni dipendente cui siano attribuite funzioni di direzione devono essere garantiti ed assicurati il necessario grado di autonomia nell'organizzazione

del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.

La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna e

quant'altro risulti necessario per il buon andamento dei servizi e degli uffici e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente cui il personale interessato

deve obbligatoriamente attenersi.

Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.

Per ogni servizio, attività, progetto e programma, che non sia già di competenza di alcuno o che non sia stato espressamente attribuito, va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi definito Centro di imputazione.

Il Centro di imputazione è responsabile della complessiva conduzione dell'attività ed ha poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Tutti i soggetti che svolgono per l'ente una funzione o attività in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata, devono collaborare, secondo la rispettiva competenza, al miglior perseguimento dell'obiettivo attribuito al centro di imputazione.

Art. 49

Responsabile del servizio

Ai sensi del presente statuto per funzionari e/o responsabili dei servizi si intendono i soggetti che prestano a qualunque titolo servizio nell'ente con funzioni di direzione e senza altra sovraordinazione funzionale a livello burocratico oltre a quella del segretario comunale.

Ad ogni unità organizzativa è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento dei servizi e del raggiungimento degli obiettivi assegnati allo stesso.

Ai responsabili delle unità organizzative sono attribuite le competenze di cui alla legge n. 142/90 secondo le previsioni del presente Statuto e dei regolamenti dell'ente.

Agli stessi sono attribuite in particolare, salvo le limitazioni di cui al punto successivo:

a) la direzione degli uffici e dei servizi, cioè le competenze all'utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri del presente statuto;

b) le procedure per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di dipendenti dell'ente e la presidenza delle relative commissioni;

c) le procedure per l'espletamento delle gare di appalto e la presidenza delle stesse gare;

d) la gestione amministrativa dell'attività dell'ente;

e) la stipula dei contratti.

Il regolamento di organizzazione, tenuto conto delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi nonché delle qualifiche dei dipendenti, individuerà, tra i soggetti responsabili degli uffici e servizi, quelli competenti ad esercitare le attribuzioni di cui alle lettere b), c) ed e) del presente articolo.

I responsabili dei servizi sono i responsabili dei procedimenti inerenti le competenze attribuite.

Art. 50
Conferenza dei responsabili dei servizi

Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei responsabili dei servizi, presieduta e diretta dal segretario comunale, anche a fini della sua attività di coordinamento.

Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell' ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.

Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art. 51
Personale a contratto

Il comune per le qualifiche apicali o di alta specializzazione può ricorrere a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. Fermo restando quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 53, per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti con i contratti di cui al precedente comma può essere attuata per tutto il personale dipendente.

Per obiettivi determinati e con convenzione a termine sono previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Gli incarichi di direzione di unità organizzative possono essere conferite a tempo determinato e sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

TITOLO V

SERVIZI

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 52
Principio di collaborazione

Il comune per i servizi e le funzioni di nuova istituzione dovrà attenersi al rispetto di quanto indicato nell' art. 6.

Per i servizi e le funzioni già gestite dal comune, entro un anno dall' entrata in vigore dello statuto, l' Amministrazione, con apposito atto del consiglio comunale, potrà valutare l'opportunità di una gestione associata degli stessi fra i comuni contermini in attuazione del principio di collaborazione e nel rispetto dei principi di programmazione di cui al presente statuto.

Art. 53
Forme di gestione

Il comune, nel rispetto del principio di programmazione di cui all' art. 5, approva il piano generale dei servizi svolti dal comune. n piano deve indica-

re: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento.

Il piano dei servizi costituisce allegato della relazione previsionale e programmatica.

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti, anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, di affidamento in concessione, di costituzione di aziende, di società a prevalente capitale locale, di unione di comuni e consorzi" anche previo accordo di programma. ,

L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune, oltre la motivazione di cui all' art. 52, deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazione circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento all' ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune nel rispetto del principio di collaborazione di cui sopra.

In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all' ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto. A seguito delle risultanze derivanti dall' atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione.

Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato, ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.

Capo II

FORME DI GESTIONE

Art. 54

Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 55

Azienda speciale

Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall' apposito statuto e da propri regolamenti interni, approvati questi ultimi dal consiglio di amministrazione delle aziende.

Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione

Art. 56

Società di incentivo

Il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale adottando i piani di intervento volti precisamente a favorire l'occupazione, anche mediante società di incentivo.

Il regolamento disciplina le società di incentivo, costituite, a seconda delle esigenze, nelle forme previste dalle società civilistiche con esclusione delle società di persone, per favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive, agricole, commerciali, turistiche e direzionali.

Le società di incentivo a prevalente capitale pubblico con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati sono finalizzate, ove si ravvisi un interesse generale, all' avvio dell' attività e alla loro cessione ai soggetti a favore dei quali la società è stata costituita.

Il provvedimento di istituzione dovrà stabilire il sistema di finanziamento, anche con il ricorso al credito, l'oggetto societario e le modalità di cessione delle società e di recupero graduale del capitale investito e l'eventuale partecipazione agli utili.

Art. 57

Istituzione

Il Consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e delle attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: il costo dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili compresi i fondi liquidi.

Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell' istituzione, le modalità di esercizio dell' autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

Il regolamento può prevedere ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 58

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

Il consiglio provvede a tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

*Art. 59 -
Il presidente*

Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

*Art. 60
Il direttore*

Il direttore- dell'istituzione è -nominato dalla Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi - delle istituzioni.

*Art. 61
Nomina e revoca*

La nomina degli amministratori delle aziende ed istituzioni comunali avviene con atto consiliare sulla base di un documento programmatico proposto dalla giunta ovvero da 1/3 dei consiglieri, contenente la lista dei candidati componenti del consiglio di amministrazione ed a presidente, scelti al di fuori del consiglio ed in possesso di comprovata esperienza amministrativa desumibile dal curriculum dei candidati.

La nomina del direttore dell'azienda è disposta dalla giunta previo concorso pubblico, ovvero avvalendosi degli istituti di cui al comma primo art. 51 del presente statuto o dei dipendenti dell'ente.

La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione del consiglio e previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzioni, su proposta della giunta, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.

Alla sostituzione del presidente e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal consiglio, su proposta della giunta o cessati dalla carica per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio su proposta della giunta.

I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali cessano dalla carica a seguito di approvazione a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri o proposta dalla giunta contenente la lista dei nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE, DI FUNZIONI E SERVIZI

Art. 62
Promozione forme associative

Il Comune di Guardistallo privilegia le forme di cooperazione con i Comuni contermini e con la Provincia per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi.

A tal fine favorisce e promuove forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 63
Convenzioni

Per l'esercizio di funzioni o servizi in modo coordinato con altri Comuni o con la Provincia il Comune di Guardistallo può stipulare con altri enti convenzioni, qualora tale sistema appaia idoneo, funzionale ed economico per raggiungere l'efficienza del servizio o dell'esercizio della funzione, ove non emerga la necessità di creare livelli organizzati vi autonomi o distinti.

Art. 64
Consorzi

Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statuari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

La convenzione, oltre al contenuto prescritto dalla legge, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 25, legge n. 142/90.

Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 65
Unione dei Comuni

In attuazione del principio di cui all' art. 6 e dei principi della legge sulle autonomie locali, il consiglio comunale può costituire, insieme ad altri comuni contermini, un'unione per l'esercizio di una pluralità di funzione o di servizi.

Il consiglio comunale, dopo consultazione referendaria, potrà costituire l'unione nelle forme e con le finalità previste dalla legge, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza delle strutture pubbliche nonché dei servizi per i cittadini, utilizzando un più razionale sfruttamento delle risorse umane, strutturali e finanziarie dell' ente.

Art. 66
Accordi di programma

Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitano dell' attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell' attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo, oltre le finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell' eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) *determinare i tempi e le modalità delle* attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell' accordo;
- b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 67
Attività amministrativa

L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità secondo le modalità e procedure stabilite nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell' ordinamento, della Legge 7-8-1990, n. 241 e del presente statuto.

Il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo tra quelli ammessi nell'ordinamento per perseguire i propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia.

Nell' attività posta in essere del Comune devono essere garantite in ogni fase la trasparenza, la partecipazione e la pubblicità secondo le modalità e procedure previste dall' apposito regolamento.

Art. 68
Regolamento

Apposito Regolamento, da approvarsi entro un anno dall' entrata in vigore del presente statuto e nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto stesso, disciplinerà:

- a) la responsabilità del procedimento sulla base delle norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) l'informazione ai cittadini sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardano;
- c) l'accesso in generale dei cittadini alle informazioni dell'Ente;
- d) il rilascio di copie e di atti previo pagamento dei relativi costi.

Nelle more di approvazione del regolamento, qualora non provveda il consiglio comunale con proprio atto specifico avente valenza transitoria, la responsabilità del procedimento è attribuita ai titolari degli uffici secondo le proprie competenze; nei casi dubbi provvede il segretario comunale.

Capo II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 69 Procedimenti

Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed atti comunque denominati non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.

il soggetto cui è attribuita la responsabilità della istruttoria esercita tutte le attività ed assume così l'iniziativa per la celere conclusione del procedimento.

Nei procedimenti che prevedono la dichiarazione di cui il privato si assume la responsabilità non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti governativi e comunali, di silenzio assenso o di inizio di attività su denuncia dell'interessato, senza atto di consenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato, emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di novanta giorni.

Art. 70 Partecipazione al procedimento amministrativo

I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire con le modalità e le garanzie stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi, rappresentativi di interessi superindividuali, che di soggetti portatori di interessi diffusi in materia di ambiente, salute, e beni culturali.

L'individuazione di tali soggetti, ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma sarà fatta in sede di regolamento, sulla base degli statuti e degli atti costitutivi dell'associazione, per quanto concerne le associazioni aventi finalità di natura economico patrimoniale, mentre per i soggetti portatori di interessi diffusi sarà fatta sulla base dei criteri di rappresentatività in sede locale.

Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione individuale contenente le indicazioni previste per legge.

Il regolamento stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere comunicate, nonché gli impiegati responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi renda la comunicazione in forma individuale particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo alla pubblicità

tramite affissione all'albo pretorio e con altri mezzi, garantendo, comunque ulteriori forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento o entro il termine maggiore che sarà stabilito con regolamento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all' oggetto del procedimento ed alla decisione finale.

Il responsabile dell'istruttoria, nel termine stabilito dal regolamento, deve pronunciarsi in merito, anche previo contraddittorio con l'interessato e rimettere le sue conclusioni all' organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Il mancato o parziale accoglimento delle istanze e delle osservazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell' atto finale e può essere preceduto da contraddittorio orale.

I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, ivi compresi quelli istruttori, con la sola esclusione di quelli vietati dal regolamento.

La giunta, nell' ambito delle proprie competenze, potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Capo III ACCESSO AGLI ATTI

Art. 71 *Accesso agli atti e documenti amministrativi*

Tutti i cittadini possono accedere agli atti e documenti amministrativi, comunque formati ed estrarre copia secondo le modalità. previste dal regolamento.

Lo stesso regolamento individuerà le categorie di documenti propri o comunque rientranti nella propria disponibilità sottratti all'accesso.

Potranno essere esclusi dall' accesso i documenti o atti, in relazione all'urgenza di salvaguardare la riservatezza di temi, persone, gruppi ed imprese.

Sarà, comunque, garantita agli interessati la visione degli atti di cui sopra qualora tale conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi generali.

il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivamente sottratti all' accesso, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o impresa, atti o documenti non previsti dal regolamento.

TITOLO VIII PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 72 *Criteri direttivi*

il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all' attività dell' ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Agli stessi fini il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell' ente.

La valorizzazione delle associazioni e delle formazioni sociali può avvenire tramite concessioni di contributi economici, finalizzati alla realizzazione di un programma, ovvero attraverso la concessione in uso di locali e terreni di proprietà del comune, previa stipula di specifiche convenzioni allo scopo di favorire lo sviluppo socioeconomico, civile e culturale della comunità.

Le norme in tema di partecipazione politica ed amministrativa, previste nel presente statuto, costituiscono i principi fondamentali e minimi della tutela che potrà essere estesa attraverso gli specifici regolamenti.

Ai sensi del presente statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale.

Capo II

ASSOCIAZIONISMO

Art. 73

Forme associative e rapporti con il comune

Il comune valorizza, promuove e tutela le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

È istituito un albo comunale ove vengono iscritte, a domanda, le associazioni operanti nel territorio comunale, liberamente costituite senza scopo di lucro, che, per previsioni statutarie, dispongono di organi democraticamente eletti.

Nella domanda dovranno essere indicati le finalità perseguite e le relative attività, gli organi, la consistenza associativa, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro utile elemento per la loro identificazione. Alla domanda dovrà essere allegato lo statuto (atto costitutivo).

L'iscrizione all' albo verrà verificata annualmente da parte dell' amministrazione comunale che potrà, nei casi in cui lo ritenga necessario, avvalersi di un apposito questionario da essa predisposto e compilato a cura dell' associazione interessata.

L'ente deve garantire in ogni circostanza la libertà, l'autonomia, l'informazione e la parità di trattamento tra le varie associazioni.

Art. 74

Convenzioni

Per il conseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative e sperimentazioni volte ad integrare servizi e finalità socio-culturali, l'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con una o più associazioni iscritte all' Albo.

Requisiti essenziali per la stipula di tali eventuali convenzioni sono:

- a) *presentazione di un progetto;*
- b) *indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la realizzazione o la messa a punto del progetto*
- c) *determinazione delle modalità per eventuali utilizzi di strutture pubbliche;*
- d) *previsione di forme di verifica riguardo all' adempimento degli interventi e dei risultati finali;*
- e) *indicazione di eventuali contributi ottenuti da altri enti locali.*

Capo III

FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 75

Consultazione popolare

Al fine di garantire la tutela degli interessi collettivi diffusi e di assicurare che l'attività amministrativa venga esercitata valutando le effettive esigenze della collettività, il comune utilizza forme di consultazione della popolazione secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

La consultazioni deve sempre essere effettuata nel procedimento di formazione degli atti generali di pianificazione e di programmazione che siano rilevanti per l'interesse della collettività.

Il Comune, però, dispone, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, la consultazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e culturali, presenti sul territorio comunale, su problemi di loro interesse nelle forme ritenute più idonee ed in particolare per:

- a) *la formazione di comitati e commissioni;*
- b) *dibattere problemi di interesse generale e locale;*
- c) *sottoporre proposte, programmi, progetti, deliberazioni.*

Art. 76

Diritto di riunione

Il Comune facilita l'esercizio del diritto di riunione, mettendo a disposizione, su richiesta, strutture e spazi idonei alle condizioni e con le modalità appositamente deliberate.

Art. 77

Istanze, interrogazioni e petizioni

Tutti i cittadini, sia singoli che associati, così come individuati all' art. 72 aventi diritto al voto per l'elezione alla camera dei deputati, hanno facoltà di presentare istanze, interrogazioni e petizioni allo scopo di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e diffusi.

Il regolamento sulla partecipazione può ammettere altre categorie di cittadini.

Art. 78

Istanze

Tutti i cittadini possono rivolgere al sindaco istanze per richiedere l'emanazione di un atto o provvedimento. L'apposito regolamento deve disciplinare le modalità di presentazione, nonché le forme e i termini per la risposta.

Art. 79
Interrogazioni

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici e rilevanti aspetti di attività di amministrazione.

Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere il numero minimo dei soggetti istanti, i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta nonché la misura di pubblicità dell'istanza.

Art. 80
Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva agli organi dell' amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento sulla partecipazione determina il numero minimo dei soggetti, la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all' organo competente, il quale procede nell' esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione della petizione se ritenuta non rilevante ovvero qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.

In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell' esame da parte dell' organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

La petizione è esaminata dall'organo competente entro il termine stabilito dal regolamento sulla partecipazione.

Se il termine non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 81
Proposte

I cittadini, nelle forme e nei limiti determinati dal regolamento sulla partecipazione, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che saranno esaminate, nel termine stabilito nel regolamento, dall' organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro il termine previsto dal regolamento e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo IV

REFERENDUM

Art. 82

Referendum

Il referendum su materia di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

Il comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

È ammesso soltanto referendum consultivo la cui indizione è fatta quando lo richiedano almeno 1/5 degli elettori o il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del comune.

È istituita dal regolamento una commissione tecnica di alta qualificazione giuridica al fine della determinazione dell'ammissibilità dei referendum

e delle altre controversie ad esse relative, fatto salvo ogni diritto di ricorrere alle sedi giurisdizionali contro le decisioni assunte.

Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 83

Materie escluse dal referendum

Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:

- a) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;*
- b) funzionamento del consiglio comunale;*
- c) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;*
- d) tributi e bilancio;*
- e) portatori di handicap.*

Art. 84

Comitato promotore

Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.

Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.

Il regolamento determina la composizione ed i poteri del comitato promotore per il referendum.

Art. 85

Efficacia referendum consultivo

Quando l'atto non sia stato ancora eseguito o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'organo dal quale l'atto è stato adottato può sospenderne l'efficacia.

Nel caso in cui l'atto non sia stato ancora adottato, l'adozione resta subordinata alla valutazione dell'esito referendario.

Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto. In ogni caso il consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta. Il regolamento della partecipazione prevede i poteri dei consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.

Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento di partecipazione.

Capo V

DIFENSORE CIVICO

Art. 86

Difensore civico

Il consiglio comunale può deliberare, previa intesa con l'Amministrazione provinciale di Pisa, che il difensore civico eletto dalla Amministrazione suddetta assolva le sue funzioni anche per l'amministrazione comunale.

TITOLO IX

FINANZA, CONTABILITÀ E CONTRATTI

Art. 87

Autonomia finanziaria

Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in apporto al grado di utilità diretta conseguita.

Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini.

Con deliberazione dell'organo competente viene determinata una misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 88

Controllo di gestione

Nel rispetto dei principi dell' ordinamento finan-ziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sulla efficacia dell' azione del Comune, il bilancio di previsione, il

conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull' equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause, degli spostamenti e le misure per eliminarli.

Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

Il Consiglio comunale conosce dell'andamento,della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, al revisore del conto, al Segretario ed ai responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali dell' attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all' organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 89

Bilancio ed attività di gestione

La formazione del bilancio di previsione e degli altri strumenti di programmazione economica e finanziaria spetta alla Giunta comunale in via collegiale sentiti i vari assessorati competenti.

La relativa attività gestionale dovrà operare affinché:

- per le entrate, le previsioni di bilancio si traducano in disponibilità reali finanziarie;
- per le spese, le previsioni di bilancio si realizzino nel rispetto degli obblighi, delle limitazioni, dei divieti e delle altre prescrizioni previste dall' ordinamento contabile generale nazionale e da quello riferito agli Enti locali in particolare.

Art. 90

Revisore del conto

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore del conto, ne individua le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia.

Saranno, altresì, previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il revisore.

Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull' ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

Saranno disciplinate nel Regolamento le cause di incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare il rispetto dei principi di imparzialità e di indipendenza e verranno, altresì, previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo al revisore, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative 'li sindaci revisori della Società per Azioni.

Art. 91

Regolamento di contabilità

Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell' ordinamento finanziario disciplinato dalla legge dello Stato.

Art. 92
Gestione dei beni comunali

La gestione dei beni comunali deve essere fondamentalemente informata a conseguire l'obiettivo dello sfruttamento corretto dei beni procedendo alla conservazione e valorizzazione degli stessi sulla base di valutazioni realistiche ed accertate scientificamente.

Le valutazioni medesime trovano il loro fondamento, sugli inventari, che, per i beni demaniali, si fondano su di una elencazione analitica, mentre, per i patrimoniali, su una valutazione tecnica soggetta a periodici aggiornamenti.

Le eventuali alienazioni, cessioni concessioni di diritti reali sui beni dovranno essere eseguite procedendo al conseguimento del miglior risultato economico nel rispetto dei criteri e metodi all'uopo

previsti dalle leggi e che comunque siano improntati alla medesima trasparenza.

Le somme derivanti dall' alienazione dei beni, lasciti, donazioni o comunque da qualsiasi altra entrata di natura straordinaria devono essere prioritariamente utilizzate per il miglioramento del patrimonio o per l'estinzione di passività onerose.

Art. 92/bis
Regolamenti dei contratti

Il Comune disciplina l'attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme del- l'art. 12 del presente statuto.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 93
Norme transitorie e finali

Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Il Segretario comunale appone in calce all' originale dello statuto la dichiarazione dell' entrata in vigore. Dal-

l'entrata in vigore dello statuto, cessa l'applicazione di norme transitorie.

Il Consiglio comunale approva entro un anno dall' entrata in vigore del presente statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso. Fino all' entrata in vigore dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione sempreché risultino compatibili con la legge e con lo statuto.

Per le parti del presente statuto che non siano di immediata applicazione, ma abbisognino di ulteriori norme integrative, la loro entrata in vigore è rinviata all' adozione dei relativi atti integrativi.

Nel frattempo continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la normativa in materia precedente all' adozione dello statuto.